

DICHIARAZIONI

La correzione del modello 730/2017

di Luca Mambrin

Accade di frequente che il contribuente si accorga di **non aver fornito** tutti gli elementi per una corretta predisposizione del modello 730 e debba dunque procedere **alla sua integrazione e/o alla sua rettifica**: la modifica può comportare un **maggior credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), **un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario** (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte) o **un maggior debito o minor credito**, come nel caso di redditi non dichiarati.

A seconda del risultato che si viene a determinare dall'integrazione o dalla correzione del modello 730 originario **le modalità ed i termini** di correzione degli errori sono alquanto differenti.

Correzioni a favore (credito, maggior credito o minor debito) o con imposta invariata

Nel caso in cui dalla correzione del 730 si venga a determinare un **maggior credito o un minor debito o nessuna variazione**, alternativamente il contribuente può:

- presentare entro il **25 ottobre 2017** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, compilando la casella “**730 integrativo**” presente nel **frontespizio** ed indicando il codice:
 - “**1**” se l’integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria o **un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario**;
 - “**2**” se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*”;
 - “**3**” se l’integrazione o la rettifica riguardano **sia** le informazioni da indicare nel riquadro “*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*” **sia i dati** relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Il modello **730 integrativo** deve essere comunque presentato a **un CAF o a un professionista abilitato** anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta; il

contribuente deve esibire la **documentazione** necessaria al CAF o al professionista abilitato **per il controllo della conformità** dell'integrazione che viene effettuata. Inoltre se originariamente l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al CAF o al professionista abilitato **tutta la documentazione**;

- presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2017**, utilizzando l'eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche 2017 può essere presentato entro il **31 ottobre 2017** (termine prorogato rispetto all'originario 30 settembre 2017 in seguito della proroga stabilita dal [D.P.C.M. 26.07.2017](#)) quale dichiarazione "**correttiva nei termini**";
- presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2017** entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero entro il **09.2018**, quale dichiarazione "**integrativa a favore**";
- presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2017** entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale "*dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998*". In questo caso l'importo a **credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24** per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Correzioni a sfavore (debito, maggior debito, minor credito)

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito** non potrà utilizzare il modello 730 ma **deve utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche 2017**, il quale alternativamente dovrà essere presentato:

1. entro il **31 ottobre 2017**, quale **dichiarazione "correttiva nei termini"**. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del **tributo dovuto**, degli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della **sanzione** in misura ridotta secondo quanto previsto dall'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#), in materia di ravvedimento operoso;
2. entro il **termine** previsto per la **presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (30 settembre 2018)**, quale "*dichiarazione integrativa*", pagando **tributo dovuto**, **interessi** e le relative **sanzioni** in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
3. entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale "*dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.P.R. 322/1998*", pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.

Nel caso in cui l'errore sia stato commesso dal **soggetto che ha prestato assistenza fiscale** (sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello

730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione secondo le regole previste per la presentazione del **modello 730 “rettificativo”**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)